

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 21 aprile 2004

che modifica la direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991
degli Stati membri in materia di provvedimenti da adottare con
di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti
destinati a essere utilizzati su strade

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione, in data 11 settembre 2003,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, in data 15 ottobre 2003,
deliberando secondo la procedura, di cui all'articolo 251 del trattato, in data 19 aprile 2004,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991, recante norme relative alla
Comunità europea in materia di trattamento delle acque reflue urbane, è stata modificata
dalla direttiva 97/58/CE del Consiglio del 13 ottobre 1997, recante norme relative alla
accensione dei motori a combustione interna, e dalla direttiva 2000/54/CE del Consiglio del 6 settembre 2000,
recante norme relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio e di malattia
causati dall'esposizione a agenti fisici (vibrazioni).
- (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, relativo alla
protezione dell'ambiente e della salute umana contro i rischi di inquinamento da parte
di prodotti chimici, è stato modificato dalla direttiva 2002/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 maggio 2002, recante norme relative alla protezione dell'ambiente
e della salute umana contro i rischi di inquinamento da parte di prodotti chimici.
- (3) Tecnologie di nuova concezione, basate su processi di ossidazione catalitica, sono
state sviluppate e sono in grado di ridurre significativamente le emissioni di inquinanti
gassosi e di particolato.
- (4) Per motivi di sicurezza e di protezione dell'ambiente, è necessario stabilire
limiti massimi per le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato da parte dei motori
a combustione interna, e di stabilire norme tecniche per la progettazione e la
costruzione di tali motori.
- (5) È necessario stabilire norme tecniche per la progettazione e la costruzione di
motori a combustione interna, e di stabilire norme tecniche per la progettazione e la
costruzione di tali motori.
- (6) È necessario stabilire norme tecniche per la progettazione e la costruzione di
motori a combustione interna, e di stabilire norme tecniche per la progettazione e la
costruzione di tali motori.
- (7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione di
prodotti chimici.
- (8) Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° gennaio 2005, e si applica
alle macchine a motore a combustione interna, e alle macchine a motore a combustione
interna, e alle macchine a motore a combustione interna.

G U C .

G U 2004/26/CE del 21 aprile 2004

Parere del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2004, recante norme relative alla
accensione dei motori a combustione interna, e alla protezione dell'ambiente e della salute umana
contro i rischi di inquinamento da parte di prodotti chimici.

G U L 59 del 27.1.2004, pag. 1. Direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 settembre 1991,
recante norme relative al trattamento delle acque reflue urbane.